



Criteri di ammissione

Il/la proprietario/a dell'impianto di riscaldamento deve sottoscrivere firmando la seguente dichiarazione al momento della richiesta:

Apponendo la mia firma sul documento di richiesta, prendo atto e confermo che ...:

1. ... è in programma l'installazione di un impianto di riscaldamento a pellet, legna in pezzi o cippato (di seguito denominato «riscaldamento a legna») come sistema centrale.
2. ... il riscaldamento a legna pianificato sostituisce del tutto o in parte il/i riscaldamento/i a olio o gas. Per la definizione del premio clima vengono considerate solo le forniture di calore dei riscaldamenti fossili esistenti, le quali vengono sostituite con il riscaldamento a legna.
3. ... l'assegnazione del lavoro e l'ordine per il nuovo riscaldamento a legna avverranno solo dopo la presente iscrizione.
4. ... in caso di installazione di un riscaldamento a legna fino a 70 kW inclusi, si presenta una garanzia di rendimento secondo [le specifiche di SvizzeraEnergia](#) e per i riscaldamenti a legna [il marchio di qualità di Holzenergie Schweiz](#) (non riscaldamenti a legna per l'abitazione).
5. ... in caso di installazione di un riscaldamento a legna superiore a 70 kW è necessario produrre la garanzia di qualità secondo il QM Riscaldamenti a legna ([QMmini](#) a partire da 70 kW, [QMstandard](#) per impianti di riscaldamento a legna superiori a 500 kW o impianti di riscaldamento bivalenti).

6. ... in caso di installazione di un riscaldamento a legna di potenza superiore a 500 kW, é necessario presentare più preventivi per la variante «sostituzione riscaldamento fossile» e per il nuovo riscaldamento a legna programmato (valutazione caso per caso).
7. ... la riduzione di CO₂ (o il plusvalore ecologico) derivante dalla sostituzione dell'impianto di riscaldamento verrà assegnata a Energie Zukunft Schweiz AG e non verrà compensata in altro modo. Si esclude in particolare la partecipazione a un altro programma di compensazione.
8. ... le forniture di calore a imprese esentate dalla tassa CO₂ o alle imprese del Sistema svizzero di scambio di quote di emissioni (SSQE) così come gli edifici nuovi, non vengono incentivate con il premio clima. Tali forniture di calore devono essere dichiarate a Energie Zukunft Schweiz AG.
9. ... le prestazioni in denaro non rimborsabili (sovvenzioni) ricevute dalla Confederazione, dai Cantoni o dai Comuni devono essere dichiarate a Energie Zukunft Schweiz AG, in quanto potrebbero influenzare il premio clima. Senza una ripartizione degli effetti firmata secondo le indicazioni della Segreteria Compensazione dell'UFAM, in questi casi il premio clima non può essere discusso. Eventuali dichiarazioni intenzionalmente false in materia di aiuti finanziari sono punibili penalmente.
10. ... si allega la documentazione che certifichi il consumo storico di energia del/dei riscaldamento/i esistente/i negli ultimi tre anni.
11. ... dopo la messa in funzione del riscaldamento a legna, in qualsiasi momento su richiesta di ENERGIE ZUKUNFT SCHWEIZ AG dovrà essere documentato il relativo consumo energetico (con i giustificativi) per anno civile.

12. ... in caso di un impianto di riscaldamento bivalente, si misurerà e presenterà (compresi i documenti giustificativi) il consumo per anno civile di olio, gas o elettricità dell'impianto bivalente secondo le indicazioni di Energie Zukunft Schweiz AG (sulla base dei requisiti dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione).

13. ... nel caso di utilizzatori di calore (con un prezzo fisso per il calore), le forniture per anno civile di calore per ciascun utilizzatore vengono misurate secondo le indicazioni di Energie Zukunft Schweiz AG (sulla base dei requisiti dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione) e comunicate (compresi i documenti giustificativi).

Qualsiasi violazione dei criteri di idoneità menzionati comporta la revoca del premio clima. Oltre a questi, Energie Zukunft Schweiz AG sottopone ogni impianto di riscaldamento a legna a verifiche individuali per determinare il rispetto del requisito di non economicità della sostituzione.

Nell'ambito di questi accertamenti, Energie Zukunft Schweiz AG può richiedere al proprietario legittimo dell'impianto di riscaldamento ulteriori informazioni e documenti giustificativi. Solo i riscaldamenti a legna che rispettano tutti i requisiti della sostituzione dell'impianto di riscaldamento possono ricevere il premio clima. Il risultato delle verifiche viene comunicato al legittimo proprietario dell'impianto di riscaldamento. In caso positivo, verrà inviata l'approvazione vincolante dell'incentivazione.

Siamo lieti di fornirle supporto in caso di domande sui presenti criteri di ammissione.

Simone Koch, responsabile iscrizioni

Tel. directement +41 76 420 92 56

Tel. +41 61 500 18 85

E-Mail simone.koch@ezs.ch

Allegato: Definizione dei contributi e requisiti di monitoraggio

a) Contributi che devono essere dichiarati:

I contributi previsti e assegnati al progetto da aiuti finanziari ai sensi della legge sui sussidi, nonché i supplementi ai sensi dell'articolo 35 capoverso 1 della legge sull'energia del 30 settembre 2016 (compresa la remunerazione d'immissione a copertura dei costi) devono essere comunicati a Energie Zukunft Schweiz AG. Occorre indicare l'importo e la provenienza dei contributi. Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fidejussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore (art. 3 cpv. 1 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità [RS 616.1]).

Eventuali dichiarazioni intenzionalmente false in materia di aiuti finanziari sono punibili penalmente.

Esempi dei contributi da dichiarare:

Prestazioni in denaro non rimborsabili	Ente pubblico competente	Ulteriori informazioni
Contributi finanziari collegati al progetto per provvedimenti complementari nell'ambito del programma SvizzeraEnergia	Confederazione (UFE)	www.energieschweiz.ch
Rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC) a impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili	Confederazione (UFE)	www.bfe.admin.ch/kev
Contributi finanziari nell'ambito delle gare pubbliche	Confederazione (UFE)	www.prokilowatt.ch
Contributi finanziari nell'ambito di attività dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) a impianti per la produzione di biogas e altri progetti di riduzione delle emissioni nell'agricoltura	Confederazione (UFAG)	P. es. programmi per l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali (art. 77a e 77b della legge sull'agricoltura, LAgr, RS 910.1)
Contributi finanziari nell'ambito di programmi di incentivazione cantonali, p. es. modello d'incentivazione armonizzato dei Cantoni del 2015	Cantone	Cfr. siti relativi ai programmi di incentivazione cantonali, di norma accessibili tramite i siti dei servizi dell'energia cantonali: www.ilprogrammaedifici.ch
Contributi finanziari nell'ambito di programmi di incentivazione comunali	Comune	Cfr. siti relativi ai programmi di incentivazione comunali; ad esempio per sapere se in un Comune esistono programmi di questo genere e possibile consultare l'elenco non vincolante sul sito www.svizzeraenergia.ch
Contributi finanziari nell'ambito di un'incentivazione della Fondazione per il clima	Non applicabile	www.klimastiftung.ch

Fonte: progetti e programmi per la riduzione delle emissioni in Svizzera, UFAM 2020, pagina 22

b) Requisiti del monitoraggio

Requisiti per la misurazione della quantità di legna

- a. Si deve misurare la quantità di legna da ardere (pellet, legna in pezzi o cippato) bruciata ogni anno civile per far funzionare l'impianto di riscaldamento.
- b. La fonte dei dati deve essere un bilancio delle scorte della legna da ardere.
- c. La qualità viene garantita tramite un controllo della plausibilità sulla base di fonti alternative di dati (ad es. bolle di consegna, conteggi delle spese accessorie, misurazione della fornitura di calore del riscaldamento a legna).
- d. I dati di misurazione e i documenti giustificativi vengono registrati nel tool online secondo le indicazioni di Energie Zukunft Schweiz AG entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Tali misurazioni devono essere effettuate almeno fino alla fine del 2030, Energie Zukunft Schweiz AG può prolungarne la durata.

Requisiti per la misurazione della quantità di olio da riscaldamento:

- a. Si deve misurare la quantità di olio da riscaldamento bruciato ogni anno civile per far funzionare l'impianto di riscaldamento.
- b. La fonte dei dati deve essere un contatore di olio combustibile o un bilancio delle scorte dell'olio da riscaldamento.
- c. La misurazione va effettuata in litri (l).
- d. La qualità delle misure viene garantita attraverso la taratura del contatore dell'olio da riscaldamento, altrimenti deve essere svolto un controllo della plausibilità tramite fonti alternative di dati.
- e. I dati di misurazione e i documenti giustificativi vengono registrati nel tool online secondo le indicazioni di Energie Zukunft Schweiz AG entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Tali misurazioni devono essere effettuate almeno fino alla fine del 2030, Energie Zukunft Schweiz AG può prolungarne la durata.

Requisiti per la misurazione della quantità di gas:

- a. Si deve misurare la quantità di gas bruciato ogni anno civile per far funzionare l'impianto di riscaldamento.
- b. La fonte dei dati deve essere un contatore del gas.
- c. La misurazione deve essere in normal metri cubi (Nm³).
- d. La misurazione deve essere continua.
- e. La qualità della misura deve essere garantita conformemente ai requisiti dell'OStrM e alle relative prescrizioni d'esecuzione del DFGP, in particolare l'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle quantità di gas. È particolarmente importante attenersi a una procedura idonea al mantenimento della stabilità di misurazione. **Di norma questo significa effettuare una verifica successiva degli strumenti di misurazione delle quantità di gas entro i termini stabiliti all'articolo 8 dell'ordinanza del DFGP.**
- f. I dati di misurazione e i documenti giustificativi vengono registrati nel tool online secondo le indicazioni di Energie Zukunft Schweiz AG entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Tali misurazioni devono essere effettuate almeno fino alla fine del 2030, Energie Zukunft Schweiz AG può prolungarne la durata.

Requisiti per la misurazione dell'energia elettrica:

- a. Si deve misurare la quantità di elettricità utilizzata ogni anno civile per l'esercizio di pompe di calore nella centrale di riscaldamento.
- b. La fonte dei dati deve essere un contatore di elettricità.
- c. La misurazione deve avvenire in kilowattora (kWh) o in megawattora (MWh).
- d. La misurazione deve essere continua.
- e. La qualità della misura deve essere garantita conformemente ai requisiti dell'OStrM e alle relative prescrizioni d'esecuzione del DFGP, in particolare l'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell'energia e della potenza elettriche. È particolarmente importante attenersi a una procedura idonea al mantenimento della stabilità di misurazione. **Di norma questo significa effettuare una verifica successiva ogni 10 anni per i contatori con elemento di misurazione elettronico e ogni 15 anni per i contatori con elemento di misurazione elettromeccanico.**
- f. I dati di misurazione e i documenti giustificativi vengono registrati nel tool online secondo le indicazioni di Energie Zukunft Schweiz AG entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Tali misurazioni devono essere effettuate almeno fino alla fine del 2030, Energie Zukunft Schweiz AG può prolungarne la durata.

Requisiti per le forniture di calore (solo per reti di riscaldamento)

- a. Deve essere misurata la quantità di calore fornita a tutti gli utilizzatori per anno civile.
- b. La fonte dei dati deve essere un contatore della quantità di calore.
- c. La misurazione deve avvenire in megawattora (MWh).
- d. La misurazione deve essere continua.
- e. La qualità delle misure deve essere garantita conformemente ai requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (OStrM) e alle relative prescrizioni d'esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), in particolare l'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione di energia termica; È particolarmente importante attenersi a una procedura idonea al mantenimento della stabilità di misurazione. **Di norma questo significa effettuare una verifica successiva dei contatori di calore ogni 5 anni;**
- f. Come luogo di misurazione deve essere utilizzato il punto di fornitura della rete di teleriscaldamento presso l'utilizzatore.
- g. Le forniture di calore misurate devono essere indicate in un elenco di tutti gli utilizzatori con la quantità di calore fornita in MWh per anno civile.
- h. Per gli edifici nuovi occorre aggiungere gli indirizzi; e
- i. Per i gestori di impianti esentati dalla tassa sul CO₂ secondo l'articolo 96 capoverso 2 occorre anche indicare i) i nomi e gli indirizzi; e ii) le emissioni in tCO₂eq dello scenario di riferimento per ciascun gestore.
- j. I dati di misurazione e i documenti giustificativi vengono registrati nel tool online secondo le indicazioni di Energie Zukunft Schweiz AG entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Tali misurazioni devono essere effettuate almeno fino alla fine del 2030, Energie Zukunft Schweiz AG può prolungarne la durata.